



**Città
metropolitana
di Milano**

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE,
DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO**

**SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO
DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA.**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DEL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

Introduzione

Il presente regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali connessi all'espletamento degli esami per l'iscrizione al ruolo della Città Metropolitana di Milano dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea nonché delle attività della Commissione d'esami.

Art. 1 Commissione

1. La Commissione tecnica d' esame per la formazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 26, comma 4, della L.R. 6/12, fa capo all' Area Pianificazione Territoriale Generale delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico – Settore servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale ed è composta da:
 - a) il dirigente del settore competente per materia, che la presiede;
 - b) un rappresentante della competente direzione generale della Giunta Regionale;
 - c) un rappresentante designato dalla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
 - d) un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile;
 - e) un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia;
 - f) il responsabile del Settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della provincia;
 - g) due esperti della materia designati dal Sindaco metropolitano;
 - h) un rappresentante designato dall' ANCI, sezione regionale;
 - i) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Milano di cui tre in rappresentanza della categoria dei tassisti e uno in rappresentanza della categoria degli autonoleggiatori individuati in relazione al numero degli iscritti della categoria;I componenti di cui alle lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva.
2. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco metropolitano e dura in carica 5 anni e rimane in carica fino alla nomina di una nuova Commissione. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.
3. Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della Commissione a un dipendente del settore competente per materia.

4. I componenti della Commissione operano a titolo gratuito, pertanto non sarà loro corrisposto alcun compenso o rimborso spese.
5. Non potrà far parte della Commissione colui che sia docente o rivesta incarichi presso le scuole per la preparazione degli esami per l'iscrizione al ruolo dei conducenti.
6. I componenti della Commissione, in attuazione del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento in vigore presso la Città Metropolitana di Milano, dovranno astenersi dallo svolgere l'attività di componente della Commissione, in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. I commissari, in ottemperanza al D.Lgs. n. 39/2013, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione di non sussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità per l'assunzione dell'incarico di componente della Commissione.

Art. 2

Regole di funzionamento della Commissione

1. Per la validità delle prove d'esame è necessaria la presenza del Presidente e di almeno tre componenti effettivi o supplenti della Commissione.
2. La Commissione assume determinazioni a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità dei voti è determinante il voto del Presidente della Commissione.
3. Per la correzione delle prove scritte e per lo svolgimento della prova orale, il Presidente può suddividere la Commissione in sottocommissioni formate da almeno 2 commissari.
4. Il Presidente, i componenti della Commissione ed il segretario, dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati rilasciano dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati - artt. 51 e 52 c.p.c. - e comunque di non aver avuto rapporti professionali e/o di docenza, a qualsiasi titolo esercitati, nell'ambito delle attività di formazione propedeutiche all'esame in oggetto e di non trovarsi in situazioni di conflitto anche potenziale di interessi, con interessi personali ovvero dei propri parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge e del convivente e di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
5. Il componente della Commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare alla seduta d'esame, ha l'obbligo, salvo causa di forza maggiore, di avvertire il membro supplente, in tempo utile affinché lo stesso supplente possa partecipare alla Commissione e quindi assicurare il regolare svolgimento della seduta programmata, informando l'ufficio competente.
6. In caso di impossibilità del Presidente della Commissione nominato a partecipare alla seduta d'esame lo stesso potrà delegare lo svolgimento di tale funzione.
7. In caso di impossibilità ad intervenire alla Commissione d'esame da parte del segretario effettivo e del supplente, le funzioni di segreteria verranno svolte da un dipendente del settore competente per materia individuato dal Presidente della Commissione.

8. I commissari non potranno interloquire con i candidati o con il pubblico durante le sessioni d'esame, fatto salvo il colloquio relativo alla prova orale. Resta salva l'attività del Presidente della Commissione di informazione ai candidati sulle modalità di espletamento delle prove d'esame o di risposta ad eventuali domande esplicative poste dai candidati.

Art. 3

Programmazione delle sessioni

1. Il Presidente della Commissione o suo delegato provvede ad individuare le date delle sessioni d'esame, dandone opportuna informazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Milano.
2. Le sessioni d'esame si terranno mediamente una volta al mese, escluso Agosto.
3. Per ogni sessione d'esame potranno essere convocati fino ad un massimo di 50 candidati. In presenza di un numero di domande molto superiore alla norma potrà essere disposta la convocazione di un numero superiore di candidati.

Art. 4

Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Gli interessati all'iscrizione al ruolo di cui all'art. 25 della L.R. 6/2012 devono essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 25, comma 7, della citata legge Regionale che consistono in:
 - a) assolvimento dell'obbligo scolastico;
 - b) titolarità del certificato di abilitazione professionale (CAP) di cui all'art. 116, comma 8, del D. Lgs. 285/1992 e art. 310 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture o carta di qualificazione del conducente (CQC) di cui al decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/04/2013;
 - c) possesso della patente nautica per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti.
2. Gli interessati all'iscrizione al ruolo dei conducenti, devono possedere, altresì, il requisito di idoneità di cui all'art. 25 L.R. 6/2012 comma 4 e 5.

Risponde al requisito di idoneità chi:

- a) non abbia riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia;
- b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).
Il requisito di idoneità non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.

Art. 5
Presentazione delle domande

1. Gli interessati all'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 25 della L.R. 6/2012 devono presentare domanda scritta alla Commissione utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Città Metropolitana di Milano, completo di autocertificazione dei requisiti di cui al precedente art. 4.
2. I candidati saranno inseriti nelle sessioni d'esame secondo il numero di protocollo assegnato alla domanda all'atto del ricevimento.
3. Ogni istanza presentata si può riferire all'iscrizione al ruolo per una sola sezione, fatta salva la possibilità di presentare successiva istanza per l'iscrizione al ruolo per altra sezione.

Art. 6
Istruttoria delle domande

1. La Commissione tecnica per la formazione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, anche mediante l'attività istruttoria condotta dal settore competente, valuta la regolarità delle domande protocollate, accertando la sussistenza dei requisiti indispensabili in capo al richiedente per l'iscrizione all'esame e acquisendo, in particolare, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato misure di prevenzione.
Nel caso di domande e documenti allegati erronei, incompleti o non conformi alle disposizioni vigenti, il Settore competente ne dà comunicazione all'interessato tramite raccomandata r/r, fissando un termine non superiore a quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della raccomandata r/r per la regolarizzazione, avvertendo che, in difetto, l'interessato verrà considerato rinunciatario e la domanda verrà archiviata.
L'istruttoria dovrà concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo i casi di domanda non regolare o carente di documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, il Settore competente comunicherà all'interessato, all'atto della presentazione della domanda l'avvio del procedimento. Qualora, invece, la domanda pervenga per posta il Settore competente provvederà ad inviare all'interessato comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il Settore competente predispone l'elenco delle domande istruite positivamente, assegnando alle stesse la data nella quale verrà sostenuta la prova d'esame. Tale elenco verrà trasmesso alla Commissione prima della data fissata per gli esami.
4. Ai candidati verrà inviata comunicazione della data, del luogo e dell'orario di inizio delle prove d'esame tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Città Metropolitana di Milano nonché tramite posta elettronica, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle prove.

Art. 7
Modalità d'esame

L'esame consiste in:

- a) una prova scritta effettuata mediante quesiti a risposte preordinate;
- b) una prova orale. Qualora il candidato che ha superato la prova scritta non superi la prova orale o risulti assente alla prova orale verrà riconvocato d'ufficio non prima di 30 giorni per sostenere la seconda prova orale.

Art. 8
Prova scritta

1. La prova scritta si articola in sedici (16) domande a risposta preordinata, divise in quattro sezioni, riguardante i seguenti argomenti:
 - a) elementi di geografia della Regione Lombardia, con particolare riferimento al territorio della Città Metropolitana di Milano;
 - b) normative nazionali e regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
 - c) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi ed autonoleggio del comune di Milano;
 - d) conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.
2. I quesiti relativi alle prove scritte d'esame vengono predisposti dal competente Settore della Città Metropolitana e riportate in apposite schede.
3. La prova scritta si riterrà superata qualora il candidato risponda positivamente ad almeno 12 domande complessive e comunque non meno di 2 per ogni singolo argomento.
4. Non sono ammesse correzioni alle risposte; l'omessa risposta o la correzione alla risposta equivalgono ad errore.
5. Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per sostenere la prova orale.
6. Il tempo a disposizione per la prova è di 30 minuti.

Art. 9
Prova orale

1. La prova orale riguarda:

- elementi di toponomastica del Comune di Milano e dei comuni del territorio della Città Metropolitana di Milano aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti, nonché le materie della prova scritta ed in particolare :
 - conoscenza e localizzazione delle sedi istituzionali, degli ospedali, delle Università e dei principali monumenti del Comune di Milano;
 - rete viabilistica del territorio della Città Metropolitana di Milano e degli itinerari di collegamento tra il capoluogo ed i Comuni rientranti nella Città Metropolitana di Milano e viceversa e tra questi ultimi.
2. Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di natanti, la prova verte sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri di bacini e corsi d'acqua.
3. Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di veicoli a trazione animale la prova verterà, altresì, sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovetture o motocarozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

Art. 10
Aspetti organizzativi e chiusura del procedimento amministrativo.

1. I candidati convocati per sostenere le prove d'esame dovranno presentarsi nell'aula d'esame per l'identificazione, muniti di valido documento d'identità, nel luogo, data ed ora indicati con la convocazione.

Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati nella convocazione agli esami, potrà giustificare l'assenza solo con la produzione, entro e non oltre 2 giorni dalla data dell'esame, del certificato medico in originale. In tal caso e previo pagamento di apposita tariffa, il candidato verrà convocato alla prima sessione d'esame utile.

In caso di reiterata mancata risposta alla convocazione per le prove d'esame la Commissione potrà assumere determinazioni di archiviazione dell'istanza presentata. Il candidato, per sostenere l'esame, sarà tenuto a presentare una nuova istanza.

Verrà archiviata l'istanza del candidato convocato che non si sia presentato alla prova d'esame e/o non abbia giustificato nei modi e nei tempi sopra indicati.

Qualora un candidato si presenti a prova già iniziata, la Commissione valuterà la sua eventuale ammissione alla prova stessa, fermo restando l'orario fissato per il termine della prova.

2. Non è consentita alcuna forma di comunicazione tra i candidati durante la prova scritta; qualunque scambio di informazione tra i candidati durante la prova scritta, determinerà l'allontanamento degli stessi dall'aula d'esame ed il conseguente annullamento della loro prova.

3. Durante lo svolgimento della prova scritta, i candidati non potranno uscire dall'aula se non in casi eccezionali, di volta in volta autorizzati.

Al termine della prova scritta i candidati dovranno uscire dall'aula.

4. Durante lo svolgimento della prova scritta non è ammessa in aula la presenza del pubblico. Durante lo svolgimento della prova orale coloro che volessero assistere allo svolgimento della stessa, dovranno accomodarsi nei posti a sedere disponibili e non potranno in alcun modo sostare in piedi nell'aula né interloquire con altri presenti. Chi non si atterrà a tale regola, dopo un primo richiamo, potrà essere allontanato dall'aula.
5. La scheda contenente i quesiti della prova scritta verrà generata automaticamente da un apposito programma informatico e conterrà 16 domande, relative agli argomenti precisati nell'art. 8, di cui n. 4 formulate nella lingua straniera scelta dai candidati nell'istanza di iscrizione all'esame tra le seguenti : inglese, francese, tedesco e spagnolo.
Tutte le schede verranno riunite in gruppi in base alla lingua straniera scelta dai candidati.
Verrà quindi distribuita a ciascun candidato una scheda estraendola in modo casuale dal gruppo di schede relativo alla lingua straniera scelta dal candidato all'atto di presentazione dell'istanza di iscrizione all'esame.
6. La Commissione d'esame al termine della prova scritta, procede alla correzione degli elaborati ed a predisporre l'elenco dei candidati ammessi agli orali; tale elenco verrà affisso in modo visibile, affinché gli interessati ne vengano immediatamente a conoscenza.
7. Le prove orali inizieranno dopo l'esposizione degli esiti della prova scritta.
8. Al termine della prova orale, la Commissione redige gli esiti della prova stessa.
9. A seguito del superamento dell'esame (prova scritta ed orale), il Settore competente, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, provvederà a:
 - a) comunicare alla Camera di Commercio e pubblicare sul sito Internet istituzionale della Città Metropolitana di Milano l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo dei conducenti;
 - b) comunicare agli interessati l'esito dell'esame e i successivi adempimenti ai fini dell'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

Art. 11

Esito e validità delle prove d'esame

1. L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove.
2. Il candidato che ha superato la prova scritta e non superi la prova orale verrà riconvocato d'ufficio non prima di 30 giorni per sostenere una seconda prova orale.
3. In caso di mancato superamento della prova scritta e nel caso in cui anche la seconda prova orale abbia esito negativo l'interessato potrà ripresentare nuova istanza per essere ammesso all'esame; in tal caso il candidato verrà convocato non prima di 60 giorni dalla precedente prova d'esame.

Art.12
Norme conclusive

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.